



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

ORDINANZA N. 70 del 02 MAGGIO 2020

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania adottate in ambito emergenza COVID-19;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

CONSIDERATO che “l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

OSSERVATO che con dichiarazione del 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata valutata dall'Organizzazione mondiale della sanità come un'emergenza di sanità pubblica di **rilevanza internazionale**;

RITENUTO che con successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

OPINATO che le dimensioni dell'emergenza depongono per la competenza dello Stato;

RILEVATO, altresì, che i provvedimenti Regionali inducono a riconoscere un'ulteriore competenza fondata sui criteri di specificità territoriale sicché risulta consentita l'adozione di provvedimenti da parte dei Comuni secondo un principio di prossimità;

VISTA la pubblicazione scientifica riportata dalla prestigiosissima rivista scientifica internazionale JAMA PEDIATRICS, pubblicata il 24 aprile 2020 (MENTAL HEALTH STATUS AMONG CHILDREN IN HOME CONFINEMENT DURING THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 OUTBEAK IN HUBEI PROVINCE, CHINA), a firma XINYAN XIE, BA; QI XUE, MPH, YU ZHOU, BA et al. nella quale si evince che:

- Su un totale di 1.784 minori in isolamento indagati, il 22,6% ha riportato sintomi depressivi di rilevanza clinica importante e il 18,9% dello stesso campione indagato ha riportato sintomi ansiosi e fobici di eguale rilevanza clinica;
- La preoccupazione degli autori è il pericolo di una cronicizzazione nel caso in cui la condizione di isolamento dovesse perdurare.

VISTA la pubblicazione scientifica riportata dalla prestigiosissima rivista scientifica internazionale THE LANCET, VOLUME 395 del 21 marzo 2020 (MITIGATE THE EFFECTS OF HOME CONFINEMENT ON CHILDREN DURING THE COVID19 OUTBREAK) a firma GUANGHAI WANG, YUNTING ZHANG, JIN ZHAO, JUN ZHANG. FAN JIANG nella quale si evince che:

- Il sistema di insegnamento on line ha avuto un riflesso positivo sulla preoccupazione dei genitori ma non si è avuto un riscontro positivo sulla salute mentale e fisica dei bambini;
- I bambini a causa dell'isolamento domiciliare sviluppano una serie di sintomatologie fisiche come un peggioramento dell'attività cardiorespiratoria, alterazione del regime alimentare e aumento ponderale, alterazioni dei ritmi sonno/veglia e presentano una serie di stressor emotivi legati a ansia, rabbia, noia e frustrazione;

- Gli effetti negativi sulla salute sono da attribuire allo scarso movimento fisico senza attività all'aperto e senza interazione con gli amici e con le reti sociali delle altre generazioni;
- È pericoloso installare un circolo vizioso tra effetti dannosi sulla salute fisica e effetti dannosi sulla salute mentale;
- Tra i programmi da dover attuare nelle pandemie bisogna scegliere quelli sul cambiamento dello stile di vita e promuovere la salute, la buona igiene personale, incoraggiare attività fisiche all'aperto, una dieta adeguata e buone abitudini del ritmo sonno/veglia;

RITENUTO altresì che analogo stress risulta presente tra la popolazione adulta alla quale è negata, tra l'altro, la possibilità di far visita ai propri defunti;

CONSIDERATO che in questa comunità, allo stato, non sono presenti nuovi casi di positività al covid-19, né risultano casi positivi nei paesi confinanti (Pietraroja, Cerreto Sannita, San Lorenzello) e che la desertificazione dei piccoli centri garantisce un naturale distanziamento interpersonale;

RITENUTO che dal contemperamento delle contrapposte esigenze (contrasto al covid-19 e salute delle persone) risulta indifferibile la **tutela del benessere psicologico delle persone, adottando misure di contrasto allo stress da quarantena;**

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

ORDINA

Con decorrenza 04 maggio 2020, ferme restando le misure statali, regionali e l'ordinanza comunale n. 10, con la quale si stabiliva l'obbligo dell'uso della mascherina su tutto il territorio comunale a far data dal 12.03.2020, sul territorio comunale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

1. È consentito ai bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni di allontanarsi da casa per passeggiate, accompagnati da un componente maggiorenne del proprio nucleo familiare, rispettando le seguenti modalità:

- dalle ore 09.30 alle ore 22.00 (la restrizione dell'orario potrebbe favorire degli affollamenti);
- la distanza che ogni nucleo familiare convivente deve mantenere da ogni altro contatto è di metri cinque;
- divieto assoluto di assembramento.

2. Sono consentite le passeggiate degli adulti, anche, anzi, preferibilmente nelle campagne e al di fuori dei centri abitati, al fine di evitare affollamenti nel centro urbano, sempre rispettando la distanza interpersonale di metri 5, rispettando i seguenti orari:

- dalle ore 06,30 alle ore 22,00 al fine di prevenire le malattie metaboliche e cardiovascolari.

3. E' consentito fare corse, jogging e passeggiate in bicicletta in aperta campagna, al di fuori dei centri abitati, in solitaria, con mascherina indossata al mento, che va immediatamente indossata a copertura delle vie respiratorie nel caso si dovessero incrociare altre persone, dalle ore 06,30 fino alle ore 20,00 (la restrizione degli orari potrebbe favorire degli affollamenti);

4. E' consentita la raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e legna secca, nei boschi comunali, con le medesime modalità di cui al punto 2 e nel rispetto delle norme di settore, dalle ore 06,30 alle ore 20,00;

5. E' consentito l'attingimento dell'acqua potabile presso le sorgenti naturali insistenti sul territorio, rispettando sempre una distanza interpersonale di almeno 5 metri, dalle ore 06,30 alle ore 20,00;

6. E' consentito l'accesso al Cimitero comunale, negli orari di apertura, con le seguenti modalità:

- ingresso contingentato di massimo 15 persone per volta e con distanza interpersonale di almeno 10 metri;

7. Chiunque fa rientro nel Comune di Cusano Mutri da fuori Regione o dall'estero, è obbligato a comunicarlo oltre che all'A.S.L. e al medico di medicina generale, al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale. Inoltre è obbligato ad osservare la misura della quarantena fiduciaria per 14

giorni e allo scadere della stessa a sottoporsi alla somministrazione di test rapido per SARS-COV 2 a cura dell'Amministrazione Comunale;

8. A tutti gli operatori commerciali aperti al pubblico, è fatto obbligo con cadenza mensile, di sottoporsi a Test rapido per SARS-COV 2 a cura dell'Amministrazione Comunale;

9. E' fatto obbligo ai medici di medicina generale, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, i nominativi di coloro che risiedono e/o domiciliano anche temporaneamente sul territorio comunale, che presentino sintomi da SARS-COV 2;

10. E' fatto obbligo a tutti i cittadini residenti, o che vi dimorino anche temporaneamente, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale e al medico di medicina generale, l'insorgere dei seguenti sintomi: febbre oltre i 37,5 gradi centigradi, mal di gola, tosse secca, raffreddore, dolore alle ossa, alterazione del gusto e dell'olfatto e difficoltà respiratorie;

AVVERTE

Che le predette regole sono poste a tutela della salute dei cittadini, il cui buon senso deve assolutamente prevalere al fine di evitare il contagio e le patologie da COVID-19, che possono comportare anche la perdita della loro vita e quella dei loro cari.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fermo quanto appresso, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito con una sanzione ai sensi dell'art. 650 c.p..

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

INCARICA

gli Uffici Comunali di dare esecuzione al presente provvedimento e la presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio e ne sia data diffusa informazione sul territorio comunale.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente atto alla locale **Stazione Carabinieri** nonché:

- alla Prefettura di Benevento
- al Presidente della Regione Campania.

F.to IL SINDACO
Dott. Giuseppe Maria MATURO